

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il D.A. n. 4340 del 14.11.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 27.1.1990, con il quale era stata sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi della legge n.1497/1939, una parte del territorio comunale di Capaci.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) il 6.11.2023, dalla signora xxxxxx xxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini della presente decisione presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxx xxxxxx con sede a Palermo in via xxxx xxxx, n. xx, avverso il parere n. 183479 del 5.10.2023 (erroneamente indicato dalla ricorrente col numero di protocollo n.25870) del portale Paesaggistica Sicilia, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto in sanatoria di un impianto sportivo e sul progetto per successivo adeguamento attraverso la realizzazione di un edificio parzialmente interrato adibito a spogliatoi, palestra e piscina, sito a xxxxx, in via xxxxx xxxx xxxx, n. x (foglio n. x; p.lla n.xxxx), in area sottoposta a vincolo di tutela del paesaggio.

PRESO ATTO che il provvedimento impugnato risulta notificato a mezzo del Portale Paesaggistica in data 5 ottobre 2023.

CONSIDERATO che i provvedimenti, ed in genere le comunicazioni, sono da considerarsi validamente effettuate con il deposito presso il portale istituzionale paesaggistica, senza dovere inviare alcuna comunicazione all'interessato a mezzo P.E.C., o posta raccomandata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel caso di che trattasi l'atto impugnato è stato inserito nel suddetto portale il 5 ottobre 2023, e tale data è da considerarsi quella di notifica.

RILEVATO che la notifica del suddetto ricorso è avvenuta a mezzo P.E.C., strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale. In proposito, secondo i giudici sussiste equivalenza tra la trasmissione dell'atto in via telematica e la notifica per mezzo del servizio postale, e che il momento di perfezionamento della notificazione telematica è legata alla materiale conoscenza

**REGIONE SICILIANA**

dell'atto da parte del destinatario. In particolare, è stato affermato che *“in materia di notifiche a mezzo pec, la trasmissione dell'atto per via telematica, effettuata ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come sostituito dall'art.33, comma 1, del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, equivale alla notifica per mezzo del servizio postale, la quale si ha per eseguita al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dalla apertura del messaggio”* (Tribunale Civile Bologna – Corte di Appello – 6 giugno 2014, n.1427).

RILEVATO che il ricorso di che trattasi è stato spedito a questo Assessorato in via telematica a mezzo posta elettronica certificata in data 6.11.2023, e che tale data deve essere considerata quella di presentazione del medesimo ricorso.

CONSIDERATO che il ricorso in argomento è stato, pertanto, presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (in particolare dopo 32 giorni intercorrenti tra le due date sopra citate: 5.10.2023 - 6.11.2023).

DECRETA

Art. 1) Il ricorso gerarchico prodotto con atto, qui spedito in via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) il 6.11.2023, dalla signora xxxxxx xxxxxx, elettivamente domiciliata ai fini della presente decisione presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxx xxxxxx con sede a Palermo in via xxxx xxxx, n. xx, avverso il parere n. 183479 del 5.10.2023 (erroneamente indicato dalla ricorrente col numero di protocollo n.25870) del portale Paeaggistica Sicilia, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 07 marzo 2024

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca